N° 2468/2010 SENT.
N° _____ R. GEN.
N° 16321 _____ CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Aida Sabbato, all'udienza del 15.4.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversie in materia di lavoro iscritta al N.2363/09 e vertente

TRA

FIORILLO GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Schiavo in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo.

RICORRENTE

E

CALCESTRUZZI DI MAIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to M. Volpe come da procura a margine della memoria di costituzione e risposta.
BAMA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., D.F. RESIDENZIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., EDILIZIA SERRONI del geom. Francesco Di Maio & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., DITTA DI MAIO FRANCESCO, in persona dell'omonimo titolare, tutte rappresentate e difese dall'Avv.to A. Cucciniello come da procure a margine della memoria di costituzione e risposta.

RESISTENTI

CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA ODIERNA.

I procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.3.09 la ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla società Calcestruzzi Di Maio s.r.l. l'1.3.08 in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata ed inquadramento nel livello D.

L'1.8.08 contraeva matrimonio, godendo del congedo matrimoniale contrattualmente previsto come da busta paga allegata.

Con lettera del 24.11.08 la società datrice di lavoro che occupava oltre 15 dipendenti, le intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale e contemporaneamente nell'arco di 120 giorni intimava almeno cinque licenziamenti senza il rispetto della procedura in materia di licenziamenti collettivi.

Il licenziamento de quo veniva impugnato con lettera del 24.11.08.

Tutte le società convenute facevano capo alla medesima compagine sociale rappresentata dalla famiglia Di Maio ed avevano l'ufficio amministrativo presso la sede di lavoro della ricorrente e i dipendenti di tutte le predette società venivano utilizzati in maniera fungibile nell'ambito del gruppo come la stessa ricorrente.

Ritenuta la nullità del licenziamento de quo perché intimato nell'arco di un anno dalla celebrazione del matrimonio o, comunque, la sua illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, chiedeva al giudice adito di dichiarare la nullità dell'impugnato licenziamento e la continuità giuridica del rapporto con condanna della società Calcestruzzi Di Maio al pagamento delle retribuzioni di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello di effettivo ripristino del rapporto di lavoro, in subordine accertare e dichiarare l'inefficacia e illegittimità del

licenziamento de quo con condanna della società Calcestruzzi Di Maio alla reintegrazione della ricorrente con tutte le conseguenze di cui all'art.18 s.d.l.; in ulteriore subordine dichiarata la sussistenza del collegamento societario tra le convenute chiedeva condannarsi le stesse, in solido, alla reintegrazione della ricorrente con tutte le conseguenze ex art.18 s.d.l., il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la società Calcestruzzi Di Maio questa depositava memoria difensiva in cui negava l'esistenza di un collegamento societario tra le convenute ed evidenziava che l'intimato licenziamento non era stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, bensì da ragioni obiettive di riduzione del personale per la grave crisi economica riguardante il settore edilizio.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Si costituivano ritualmente in giudizio le altre società convenute che depositavano un'unica memoria difensiva in cui concludevano per il rigetto della domanda.
Depositavano documentazione.
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo con riserva di deposito dei motivi della decisione nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non c'è dubbio che nel caso in esame il licenziamento subito dalla ricorrente il 24.11.08 è stato intimato nell'arco di un anno dalla celebrazione del matrimonio, celebrazione avvenuta l'1.9.08.

La società datrice di lavoro Calcestruzzi Di Maio s.r.l. ha motivato detto licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo "fine lavori – riduzione di personale".

L'art.35 del D.Lgs n.198/06, che ha integrato le disposizioni della legge n.7/63, sancisce la nullità assoluta dei matrimoni attuati a causa di matrimonio con una presunzione legale juris et de jure (Cass. Sez. lav. Nn.7176703, 5065/02).

Il quinto comma prevede le ipotesi tassative in cui il datore di lavoro può offrire la prova contraria: colpa grave da parte della lavoratrice, cessazione attività aziendale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o la risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Nel caso di specie il licenziamento è stato intimato per fine lavori – riduzione del personale e, quindi, per un preteso giustificato motivo oggettivo e, quindi, per una causa diversa da quelle surriportate.

Ciò ha indotto il giudicante a non ammettere la prova testimoniale articolata dalla convenuta Calcestruzzi Di Maio nella sua memoria difensiva perché assolutamente ininfluente alla luce delle considerazioni espresse.

Quindi, dichiarata la nullità del licenziamento per causa di matrimonio intimato alla Fiorillo con lettera del 24.11.08, deve conseguentemente farsi ordine alla società Calcestruzzi Di Maio s.r.l. la riammissione in servizio della lavoratrice e la stessa società va condannata al pagamento delle retribuzioni mensili maturate e maturande (euro 1.345,21 al lordo risultante dalla busta paga relativa alla mensilità marzo 2008) dalla data del licenziamento a quella della riammissione in servizio, oltre accessori come per legge e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo considerato.

Infatti il licenziamento nullo per illiceità del motivo è insuscettibile di produrre qualsiasi effetto, con la conseguenza che al lavoratore licenziato, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell'impresa, spettano per intero, in base alle regole di diritto comune, le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro mai interrotto e parte datoriale deve essere condannata a riammetterlo in servizio ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del recesso (Cass. Sez. lav. N.26 giugno 2009 n.15093)

L'accoglimento della domanda principale così come avanzata in ricorso comporta l'automatico rigetto della seconda subordinata così come proposta nei confronti delle altre società convenute su un supposto collegamento societario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FIORILLO GRAZIA nei confronti di CALCESTRUZZI DI MAIO s.r.l., BAMA COSTRUZIONI s.r.l., D.F. RESIDENZIALE s.r.l., EDILIZIA SERRONI del geom. Francesco Di Maio & C. s.n.c., ditta Di Maio Francesco, così provvede:

a) dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 24.11.08 e per l'effetto ordina alla società Calcestruzzi Di Maio s.r.l. la riammissione in servizio della lavoratrice;
b) condanna la società Calcestruzzi Di Maio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni mensili maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della riammissione in servizio, oltre

accessori come per legge e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo surriportato;

c) rigetta la domanda così come proposta nei confronti delel altre società convenute;

d) condanna la società Calcestruzzi Di Maio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 1.700,00 per diritti con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, compensando le spese tra la medesima lavoratrice e le altre società convenute.

Salerno, 15.4.2010

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AIDA SABBATO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 17-5-2010